



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 61 del 04 Maggio 2020

EMERGENZA COVID -2019

ORDINANZA 30 APRILE 2020, N. 50- ORDINANZA 30 APRILE 2020, N. 51-ORDINANZA 30 APRILE 2020, N. 52 - ORDINANZA 03 MAGGIO 2020, N. 53 - ORDINANZA 03 MAGGIO 2020, N. 54 E DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI NOMINATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 27 FEBBRAIO 2020

DECRETO 24.04.2020, N. 105/SMEA/COVID-19

Criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine e di dispositivi di protezione individuale (DPI)..... 4

ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 30.04.2020, N. 50

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri..... 14

ORDINANZA 30.04.2020, N. 51

"Emergenza epidemiologica da Covid- 19" Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo e revoca della ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore..... 20

ORDINANZA 30.04.2020, N. 52

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione..... 24

ORDINANZA 03.05.2020, N. 53

"Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica..... 30

ORDINANZA 03.05.2020, N. 54

Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica..... 56

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI NOMINATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 27 FEBBRAIO 2020

DECRETO 24.04.2020, N. 105/SMEA/COVID-19

Criteria e indirizzi per la distribuzione delle mascherine e di dispositivi di protezione individuale (DPI)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO
SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI NOMINATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE DEL 27 FEBBRAIO 2020

DECRETO N. 105/SMEA/COVID-19

DEL 24/04/2020

OGGETTO: CRITERI E INDIRIZZI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE E DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

VISTI

- la **dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus** (PHEIC) del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020** mediante la quale è dichiarato, per **6 mesi** dalla data del presente provvedimento, **lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'**articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo del 02.01.2018, n. 1** a norma del quale per gli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza si provvede con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020**, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- il **Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. n.621 del 27.02.2020** con il quale, all'articolo 1 comma 1, si stabilisce che "*al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.1 comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020*";
- il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 13.02.2017** con il quale è stato nominato il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze;
- la **D.G.R. 316/2018** con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'istituzione, all'interno del Dipartimento Territorio – Ambiente, della struttura organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" (S.M.E.A.);
- la **D.G.R. 671/2019** con la quale viene individuato l'ing. Silvio Liberatore quale soggetto attuatore della S.M.E.A. e vengono precisate le competenze e gli ambiti di intervento della struttura emergenziale;
- il **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 02.03.2020** con il quale vengono delegati all'ing. Silvio Liberatore, già Soggetto Attuatore della S.M.E.A. per l'emergenza Centro Italia 2016/2017, nonché Dirigente dei Servizi di Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile *ad interim*, il coordinamento delle attività emergenziali e l'attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del D.lgs n.1/2018;
- i **Chiarimenti** resi, in data 31.03.2020, dalla Funzione Attività Giuridica e Legislativa del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione al DPCG n.31 del 02.03.2020 di cui al punto precedente;
- il **Piano Regionale delle Maxi-Emergenze sanitarie**, approvato con **D.G.R. 264/2018**, che prevede, nel caso del coinvolgimento della Protezione Civile e della Sanità, l'istituzione della Funzione Sanità all'interno del Centro Operativo Regionale (oggi S.M.E.A.) presieduta dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);
- la **D.G.R. n. 125 del 04.03.2020** con la quale è stata individuata, ad integrazione della D.G.R. 671/2019, nella Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali (S.M.E.A.), il soggetto giuridico preposto nel coordinamento, a livello regionale, degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione di patologie derivanti dal COVID-19, e di inserire nella stessa la Funzione/Area Sanità;
- la **D.G.R. n. 138 del 11.03.2020** avente a oggetto "*Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio urgente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 04 marzo 2020 n. 125 inerente "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e D.L. n.*

6 del 23 febbraio 2020" *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Individuazione delle risorse umane, tecniche strumentali ed economiche per fronteggiare l'emergenza*";

- la **D.G.R. n. 139 del 11.03.2020** avente a oggetto "*Emergenza epidemiologica da COVID-2019: Istituzione Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale*";
- la **D.G.R. n. 158 del 24.03.2020** recante "*Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio per Anticipazione di liquidità a favore della contabilità speciale gestita da Soggetto Attuatore – Emergenza COVID 19. Il provvedimento*";
- le **Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 26/02/2020, n.2 del 08.03.2020, n.3 del 09.03.2020, n.4 del 10.03.2020, n.5 del 11.03.2020, n.6 del 12.03.2020, n.7 del 13.03.2020, n. 8 del 17.03.2020, n. 9 del 18.03.2020, n.10 del 18.03.2020, n.11 del 20.03.2020, n.12 del 22.03.2020 e n.13 del 22.03.2020**, con particolare riguardo alla Ordinanza n. 12 del 22.03.2020 con la quale sono state approvate le Procedure Operative per la Sicurezza e la Protezione del Personale del Sistema Sanitario Regionale altresì le **Ordinanze n.14 del 24.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.16 del 26.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.19 del 30.03.2020, n.20 del 31.03.2020, n.21 del 02.04.2020, n.22 del 03.04.2020, n.23 del 03.04.2020, n.24 del 03.04.2020, n.25 del 07.04.2020, n.26 del 07.04.2020, n.27 del 07.04.2020, n.28 del 08.04.2020, n.29 del 08.04.2020, n.30 del 08.04.2020, n.31 del 09.04.2020, n.32 del 10.04.2020, n.33 del 10.04.2020, n.34 del 10.04.2020, n.35 del 11.04.2020, n.36 del 13.04.2020, n.37 del 15.04.2020, n.38 del 16.04.2020**;
- il **Decreto n. 45/SMEA/COVID del 07.03.2020**;
- il **Decreto n. 46/SMEA/COVID del 07.03.2020**;
- il **Decreto n. 48/SMEA/COVID del 17.03.2020**;
- la nota del **RSR, prot. n.44 del 01.04.2020**, con la quale si comunica la costituzione di una *task force sanitaria* per la gestione dell'emergenza Covid-19 sotto il coordinamento del Referente Sanitario Regionale, dott. Alberto Albani, che agisce in stretto raccordo con il Soggetto Attuatore della SMEA;
- il **Decreto n.55/SMEA/COVID del 06.04.2020**;

RICHIAMATI

- **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6** avente a oggetto: "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e relativi **DPCM** con misure attuative;
- **Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9** recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14** avente a oggetto: "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";
- **Protocollo del 14 marzo 2020** recante "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*";
- **Decreto Legge del 17 marzo n.18** avente a oggetto "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19** avente a oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22** avente a oggetto "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*";
- **Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23** recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";

VISTI i successivi provvedimenti relativi all'Emergenza Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della già citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 06.02.2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 07.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 01.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 04.03.2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 del 08.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.655 del 25.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.656 del 26.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.659 del 01.04.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.660 del 05.04.2020
- Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.1287 del 12.04.2020;

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “... (omissis)... *il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni... (omissis)*”, nonché “... (omissis)... *nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale... (omissis)*” e, pertanto, i seguenti provvedimenti:

- la **Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27.01.2020** avente a oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina” la quale ha disposto che ...omissis... *la raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a patogeni... omissis*”;
- la **Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22.01.2020** avente a oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina” che ha aggiunto la mascherina per i pazienti sospetti e per il personale sanitario, ugualmente la mascherina unitamente alla protezione facciale e, in caso di aerosol, la mascherina tipo FFP2;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 01.02.2020** recante: “*Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina*” ai quali ha esteso l’uso della mascherina per proteggere le vie aeree;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 03.02.2020** avente a oggetto: “*Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico*” in base alla quale è necessario fornire una mascherina di tipo chirurgico alla persona malata in attesa dell’arrivo dei sanitari;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 20.02.2020** recante “*COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette*”, in base al quale il medico sportivo è tenuto, *inter alia*, a fornire una maschera di tipo chirurgico all’atleta;
- la **Ordinanza del Ministero della salute e Regione Veneto del 22.02.2020** avente a oggetto: “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che ha disposto per gli asintomatici l’uso della mascherina nel Comune di Mira (VE) solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020** avente a oggetto: “*COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti*” che disposto la mascherina per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i pazienti sintomatici e per gli stessi durante il loro trasporto, mentre il personale sanitario addetto al trasferimento devono indossare DPI tipo FFP2 e il personale di pulizia in ambienti sanitari la mascherina tipologia chirurgica;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 25.02.2020** avente a oggetto: “*Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020*”, in base al quale il paziente che si reca in ospedale deve indossare la maschera chirurgica anche durante gli esami diagnostici, mentre il personale sanitario deve indossare, *inter alia*, DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 e utilizzare sempre FFP3 per le procedure respiratorie;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 27.02.2020** recante “*COVID-19. Aggiornamento*” che ha definito “contatto stretto”, *inter alia*, come il caso di: “...un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza

diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei";

- la **Circolare del Ministero della Salute del 09.03.2020. COVID-19** avente a oggetto *"Aggiornamento della definizione di caso"*, che conferma la definizione, inter alia, di "contatto stretto", ovvero il caso di: *"...un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei"*;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 10.03.2020** recante *"Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19"*, che prevede, per detti pazienti, di indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti, come pure, al fine di evitare contagi in ambito lavorativo, si suggerisce di mantenere una distanza di almeno un metro (meglio anche due) dai colleghi che presentino sintomi respiratori, invitandoli ad indossare una mascherina. A tutto il personale sanitario dedicato, si raccomanda di indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche);
- la **Circolare del Ministero della Salute del 13.03.2020** avente a oggetto: *"Emergenza epidemiologica da Covid-19: Mascherine in TNT"*, con la quale si rende noto che: *"...le mascherine in "tessuto non tessuto", per essere utilizzate come dispositivi medici, devono avere le seguenti caratteristiche: - corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993; - essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità, restando intesa l'applicazione, a seconda dei casi, di quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., e dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9"*;
- la **Ordinanza del Ministero della Salute del 15.03.2020** recante *"COVID-19 importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale"*, che ha previsto disposizioni per rendere più celebri le importazioni;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 17.03.2020** avente a oggetto: *"Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2"*, che indica, in modo molto puntuale e dettagliato, la tipologia di mascherina (tipologia chirurgica, DPI FFP3 e FFP2) per ogni singola attività svolta dal personale sanitario;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020** recante: *"Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19, ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI"*, con la quale si conferma l'uso della mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate e si precisa l'uso delle mascherine o dei DPI FFP2, nei vari casi, da parte di operatori di polizia locale o personale amministrativo, per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio e forze di polizia;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020** avente a oggetto: *"COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori"*, con il quale si spiega l'utilizzo delle mascherine chirurgiche o dei DPI FFP3 in procedure che generano aerosol;
- la **Circolare del Ministero della Salute del 18.03.2020** recante: *"Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)"*, che contiene disposizioni dettagliate per il loro utilizzo;
- **Circolare del Ministero della Salute del 25.03.2020** avente a oggetto: *"Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19"* ove si precisa, inter alia, che: *"...È fondamentale perseguire l'obiettivo volto alla massima tutela possibile del personale, dotandolo di dispositivi di protezione individuale (DPI), di efficienza modulata rispetto al rischio professionale a cui viene esposto... omissis"*;
- **Circolare del Ministero della Salute del 27.03.2020** recante *"Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19 nella quale inter alia, "Si raccomanda a tutto il personale sanitario adibito alla cura di questi pazienti d'indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche o quelle specificamente indicate per procedure speciali)"*;
- **Circolare del Ministero della Salute del 29.03.2020** avente a oggetto *"Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2"* aggiornato al 28 marzo 2020" ove è specificato, per ogni situazione particolare, il relativo DPI o mascherina da utilizzare;
- **Circolare del Ministero della Salute del 31.03.2020** recante *"COVID-19: indicazioni per gravida-partoriente, puerpera, neonato e allattamento"* che prevede l'uso dei DPI previsti dalla normativa vigente per il personale a contatto con la donna gravida in attesa di conferma dei dati di laboratorio, come pure nel caso di trasporto materno

assistito la paziente dovrà indossare la mascherina chirurgica e il personale sanitario deve indossare adeguati DPI. Ugualmente il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti;

- **Circolare del Ministero della Salute del 01.04.2020** avente a oggetto: “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
- **Circolare del Ministero della Salute del 01.04.2020** recante “Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19: ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale”;
- **Circolare del Ministero della Salute del 08.04.2020** recante “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;

DATO ATTO che, con **Decreto del Presidente della Giunta regionale n.49/SMEA/COVID-19 del 19.03.2020**, la Regione Abruzzo ha provveduto ad autorizzare l’approvvigionamento del materiale sanitario (DPI e dispositivi igienico-medicali) necessario a supportare e fronteggiare l’emergenza in atto precisando nel contempo che la SMEA, unitamente alle ASL territorialmente competenti, procede all’acquisto, ovvero ad ordinare e a ricevere il suddetto materiale attraverso ordini diretti con gli operatori che hanno garantito l’approvvigionamento del materiale in argomento con tempistiche collimanti con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e che la relativa copertura finanziaria della spesa è assicurata con i fondi della contabilità speciale n. 6194, aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di L’Aquila intestata “PRE.R.ABRUZZO-S.A.O.630-639-20” avendo :

“... RILEVATO

- che i rivenditori di DPI hanno esaurito la propria capacità di vendita al dettaglio nelle prime giornate dell’emergenza;
- che i produttori nazionali di DPI hanno fornito prioritariamente i medesimi al Dipartimento della Protezione Civile nazionale risultando in gran parte incapaci a soddisfare ulteriori richieste;

DATO ATTO che i rivenditori di DPI presenti sul Me.Pa. non hanno dato disponibilità di fornitura di materiale;

DATO ATTO, altresì, che le indagini di mercato sono risultate inattuabili attesa la mancanza di fornitori dei DPI e che gli unici fornitori che hanno rappresentato disponibilità dei citati materiali sono stati oggetto di ordine diretto;

VISTE le deroghe di cui all’art. 3 della OCDPC 360/2020, con particolare riferimento al comma 2;

EVIDENZIATO:

- che l’impossibilità all’espletamento di procedure di gara per gli acquisti in argomento attesa la grave emergenza in atto, ha determinato il ricorso al metodo dell’acquisto diretto attraverso il reperimento sul mercato dei fornitori qualificati disponibili;
- che detta procedura diretta è stata avallata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione dei quotidiani collegamenti in videoconferenza con le Regioni e dalla O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020, attesa la necessità di approvvigionare tempestivamente il materiale sanitario in questione da destinare alle ASL locali, a Strutture Sanitarie private, ai Comuni e alle realtà imprenditoriali coinvolte nell’emergenza;

CONSIDERATO che con il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 art. 34 comma 1 “Disposizione finalizzate a facilitare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale”, è stata recepita la difficoltà di approvvigionamento dei DPI e di altri dispositivi medicali, procedendo alla deroga per tali forniture al D. Lgs. 50/2016;

CONSTATATO che alla spesa in argomento si fa fronte con i fondi di cui alla OCDPC n. 630-639-20 nell’ambito della voce “Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale - DPI... omissis”

DATO ATTO che l’articolo 18, comma 1, del citato D.L. 18/2020 recita testualmente: “Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente...”;

DATO ATTO che, dall’inizio della emergenza, si è registrata una estrema difficoltà, o talvolta impossibilità, a reperire mascherine e altri DPI dal Dipartimento di Protezione Civile e sul mercato abruzzese, italiano e internazionale da parte della Regione Abruzzo, situazione che sta di giorno in giorno migliorando;

PRESO ATTO che fino ad ora la Protezione Civile Regionale, con le modeste quantità di mascherine e DPI a disposizione, ha soddisfatto principalmente il fabbisogno del personale ospedaliero secondo le disposizioni del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 13.02.2017 e in conformità all'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020;

DATO ATTO che, dopo aver fornito i dispositivi di protezione individuale a medici e agli operatori sanitari e sociosanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.L. n.18/2020, nei limiti delle forniture provenienti dal Dipartimento di Protezione Civile e delle disponibilità derivanti da acquisizioni dirette o donazioni o altre liberalità, sono stati consegnate mascherine e DPI anche a Comuni, associazioni ed altri soggetti, seppur in quota parte rispetto a quanto richiesto;

CONSIDERATO che si prevede, per il prossimo futuro, una maggiore disponibilità di mascherine e DPI che potrebbe consentire la programmazione di consegne più numerose, anche con maggiori disponibilità al di fuori del contesto ospedaliero e assistenziale;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo riceve mascherine e DPI dal Dipartimento di Protezione Civile, ne acquista quantitativi in autonomia e ne riceve in donazione o altra liberalità da diversi soggetti privati e pertanto, si rende necessario - al fine della massima trasparenza ed imparzialità nella assegnazione e relativa consegna - **predeterminare i criteri** attraverso i quali individuare la tipologia di beneficiario, le modalità di consegna e le relative priorità da applicare estensivamente anche agli altri dispositivi di protezione individuale (a titolo meramente esemplificativo: occhiali, camici, tute, calzari, guanti, disinfettante, cuffie...), criteri per lo più seguiti nella prima fase emergenziale e che meritano ora una adeguata e puntuale codificazione;

PRESO ATTO che ogni tipologia di mascherina o dispositivo di protezione individuale (FFP3 con valvola di esalazione, FFP2 con valvola di esalazione o senza valvola, mascherine chirurgiche o fatte in casa) ha un uso connesso alla tipologia di utente e alla attività che questi è tenuto a svolgere come accade, altresì, per altri DPI;

RITENUTO, per le specifiche tecnico-scientifiche, di dover far riferimento a tutte le indicazioni e linee guida fornite dal Ministero della Salute attraverso le menzionate circolari e ordinanze in relazione alla categoria dell'utenze o alla attività da questi svolta;

PRESO ATTO del Comitato Tecnico – Scientifico, istituito ai sensi dell'articolo 2 del OCDPC n. 630 del 03.02.2020 e del quale si avvale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e delle relative valutazioni, tra le quali quella di cui al verbale n.13 del 29.02.2020 in base alla quale si ritiene equipollente la mascherina FFP2 con quella N95 NIOSH e di cui al verbale n.28 del 15.03.2020 in base alla quale si ritiene accettabile l'analogia tra le mascherine FFP2, N95 e KN95;

CONSIDERATO che la **Associazione ASSO.FORMA**, Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte, ha pubblicato un "*Vademecum utilizzo mascherine: Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio*", fornendo indicazioni utili e puntuali sul corretto utilizzo delle varie tipologie di mascherine (FFP3 con valvola di esalazione, FFP2 con valvola di esalazione o senza valvola) in relazione all'utente e alla sua attività;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con la sopra menzionata **Ordinanza n.12 del 22.03.2020 del Presidente della Giunta regionale**, ha adottato le *Procedure Operative per la Sicurezza e la Protezione del Sistema Sanitario Regionale*, con informazioni dettagliate e chiari indirizzi di utilizzo per gli utenti nelle varie situazioni sanitarie di riferimento;

RILEVATO che, mentre la disponibilità sul mercato delle mascherine sta pian piano migliorando, permane, allo stato attuale, la estrema difficoltà o talvolta impossibilità a reperire dispositivi di protezione individuale sul mercato abruzzese, italiano e internazionali da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, nel territorio regionale e che tale situazione di fatto rappresenta il presupposto alla base della scelta di distribuire mascherine e DPI, secondo determinati criteri, a tutti gli operatori che ne fanno richiesta, sempre nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020;

CONSIDERATO che, fatte salve le forniture di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020, la *conditio sine qua non* per presentare la richiesta di mascherine e DPI è la dichiarata impossibilità di reperirli sul mercato da parte dell'operatore richiedente;

RITENUTO altresì che, la consegna delle mascherine e DPI debba avvenire attraverso una modalità a piramide, con l'individuazione di Soggetti Aggregatori delle varie aree e dei vari beneficiari;

CONSIDERATO che, la Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso della mascherina o di altro DPI in base all'utente e alla funzione da questi svolta, responsabilità che viene assunta dal soggetto beneficiario al momento della domanda e che è tenuto a conoscere e a rispettare tutte le menzionate specifiche tecniche e scientifiche indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020** avente a oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" ha approvato, all'Allegato 1, l'elenco delle attività industriali e commerciali non soggette alla sospensione;

PRESO ATTO del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020** recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" con il quale sono stati prorogati taluni provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO ATTO del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" che ha individuato: - le attività non sospese di generi alimentari e di prima necessità all'allegato 1; - le attività non sospese relative ai servizi alla persona all'allegato 2; - le attività industriali e commerciali non sospese all'allegato 3; - le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie all'allegato 4; - misure per gli esercizi commerciali all'allegato 5;

RITENUTO essenziale, in relazione alla grande domanda di mascherine e di altri DPI da parte di operatori pubblici e privati, individuare i **beneficiari in via prioritaria** in relazione agli **interessi pubblici rilevanti** da tutelare, dando prevalenza alla salute pubblica e all'assistenza sanitaria e sociale, all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, volontariato e alla filiera agroalimentare necessaria per il sostentamento della popolazione, unitamente ai servizi pubblici essenziali, sempre nel rispetto dell'articolo 5, comma 5 del D.L. n.18/2020;

DATO ATTO che i criteri e gli indirizzi per la distribuzione delle mascherine e DPI di cui al presente Decreto saranno aggiornati in base a nuove disposizioni normative e regolamentari e a circolari e linee guida successivamente adottate dagli organismi competenti;

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni e integrazioni";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: "*Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali*";
- la L. 9 novembre 2001, n. 401: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*";
- la Legge 16 marzo 2017, n. 30 recante "*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile*";
- il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della Protezione Civile;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento Sanità;

SENTITO il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze che ha espresso ugualmente parere favorevole,

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, riportate e trascritte e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di stabilire quale criterio, ai fini dell'assegnazione delle mascherine e dei DPI necessari, in conformità alle circolari ministeriali in materia, la tutela degli interessi pubblici prevalenti afferenti alle seguenti aree, siccome elencate in ordine di priorità:

1. Salute pubblica e assistenza sanitaria e sociale
2. Ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, volontariato
3. Servizi pubblici essenziali e filiera agroalimentare per il sostentamento alla popolazione

2. di individuare, quali **soggetti beneficiari** afferenti alle aree di cui al precedente punto 1, le categorie elencate in ordine di priorità e nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del D.L. n.18/2020:

1. **Salute Pubblica e assistenza sanitaria e sociale**
 - a) AA.SS.LL. mediante fornitura alle farmacie ospedaliere, secondo le indicazioni del Referente Sanitario regionale rese in base ai fabbisogni e alle giacenze, a copertura del fabbisogno di: ospedali pubblici, strutture sanitarie pubbliche o private che ospitano pazienti COVID-19, Servizi di pronto soccorso e pronto intervento, operatori territoriali sanitari (Medici USCA, operatori sanitari dei SIESP, Medici di continuità assistenziale);
 - b) Strutture sanitarie che ospitano pazienti COVID-19;
 - c) Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani e pazienti fragili;
 - d) Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera scelta;
 - e) Assistenza sanitaria, assistenza sociale residenziale e non residenziale;
2. **Ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, soccorso pubblico e difesa civile, protezione civile e volontariato:**
 - a) Prefetture a copertura del fabbisogno di: Forze dell'Ordine, Autorità di ordine pubblico, pubblica sicurezza;
 - b) Autorità di soccorso pubblico e difesa civile (VV.FF.);
 - c) Comuni (per il personale impegnato nelle sedi COC) e Polizie municipali;
 - d) Volontariato di Protezione Civile direttamente attivato dalla Regione;
 - e) Volontari comunali impiegati nell'Emergenza;
 - f) Polizia penitenziaria;
3. **Servizi pubblici essenziali e filiera agroalimentare per il sostentamento della popolazione:**
 - a) Farmacie convenzionate pubbliche e private;
 - b) Attività relative al settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
 - c) Strutture sanitarie private che non ospitano pazienti COVID-19;
 - d) Società pubbliche/private che erogano servizi essenziali;
 - e) Parafarmacie;
 - f) Attività commerciali, produttive agroalimentari ed altre attività di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 10.04.2020;

3. di stabilire che tutti gli altri soggetti richiedenti, che non rientrano tra i beneficiari di cui al punto 2, saranno soddisfatti in via sussidiaria o secondaria rispetto a questi ultimi e nei limiti di disponibilità delle dotazioni;

4. di stabilire che, la Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso della mascherina o di altro DPI in base all'utente e alla funzione da questi svolta, responsabilità che viene assunta dal soggetto beneficiario al momento della domanda, il quale è tenuto a conoscere e a rispettare tutte le menzionate specifiche tecniche e scientifiche indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. di attivare idonea pubblicità sul sito *web* della Regione Abruzzo, o in ogni altro modo ritenuto utile, della modalità per accedere alle forniture di mascherine e DPI, attraverso manifestazione dei propri fabbisogni, rendendo la procedura il più accessibile e semplice possibile;

6. di **predisporre** idonee **procedure di assegnazione** delle mascherine e altri DPI disponibili e di **ammissibilità** dei beneficiari in via prioritaria e in via secondaria, secondo i criteri di cui ai punti 1 e 2 e che tengano anche conto di tutte le specifiche tecniche e scientifiche indicate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo;

7. di **espressamente vietare**, per i beneficiari, di alienare o cedere, a qualunque titolo e dietro corrispettivo o altro guadagno, le mascherine o altro dispositivo ricevute a titolo gratuito e che vengono consegnate con l'unico ed esclusivo fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali in relazione agli interessi pubblici ritenuti prioritari in relazione alla Emergenza COVID-19 e/o di proteggere la popolazione;

8. di **stabilire** che l'assegnazione del materiale a disposizione della Protezione Civile regionale avverrà fino a nuove disposizioni governative e del Dipartimento di Protezione Civile;

9. di **delegare** l'ing. Silvio Liberatore, già soggetto attuatore della Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile Abruzzo istituita con D.G.R. 316/2018, nonché Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile *ad interim*, e del coordinamento delle attività emergenziali e attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché alla gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del d.lgs n.1/2018, alla:

- predisposizione, senza ulteriore indugio, delle menzionate procedure operative, secondo criteri di efficienza e trasparenza, e possibilmente con l'attivazione di una piattaforma informatica attraverso la quale i soggetti beneficiari possano rappresentare il proprio fabbisogno di DPI e formalizzare la relativa richiesta, nel rispetto delle indicazioni dettate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- attuazione di una modalità di consegna a piramide, attraverso l'individuazione di Soggetti Aggregatori, per semplificare le operazioni, con criteri di raggruppamento di beneficiari appartenenti a medesima categoria, con individuazione di un beneficiario capofila che si occupi della distribuzione all'interno della sua categoria di riferimento come da tabella allegata;
- individuazione operativa di luoghi idonei per la consegna del materiale e per il soddisfacimento delle richieste delle quattro Province;
- emanazione di ulteriori circolari o linee guida interne, ove fosse necessario.

10. di **procedere** ad aggiornamento dei criteri e indirizzi per la distribuzione delle mascherine a DPI in conformità a nuove disposizioni normative e regolamentari;

11. di **dare atto** che il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul relativo sito web.

Il Soggetto Attuatore
Il Presidente della Giunta regionale
Dott Marco Marsilio

Segue Allegato

ALLEGATO AL DECRETO n. 105/SMEA/COVID-19 del 24/04/2020

(Nota: tra parentesi è riportato il riferimento all'elenco in ordine di priorità di cui al punto 2 del Decreto n. 105/SMEA/COVID-19 del 24/04/2020)

- SALUTE PUBBLICA E PRIVATA
 - SOGGETTO AGGREGATORE: ASL
 - Farmacie ospedaliere a copertura del fabbisogno di: ospedali pubblici, strutture sanitarie pubbliche o private che ospitano pazienti COVID-19, Servizi di pronto soccorso e pronto intervento, operatori territoriali sanitari (Medici USCA, operatori sanitari dei SIESP, Medici di continuità assistenziale) (1 a);
 - Strutture sanitarie che ospitano pazienti Covid-19 (1 b);
 - Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani e pazienti fragili (RSA pubbliche) (1 c);
 - Assistenza sanitaria, assistenza sociale residenziale e non residenziale (1 e);
 - SOGGETTO AGGREGATORE: Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
 - Medici di Medicina Generale e Pediatri Libera Scelta (1 d);
 - SOGGETTO AGGREGATORE: Associazione Italiana Ospedalità Privata
 - Strutture sanitarie private che non ospitano pazienti COVID-19 (3 c);

- ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA
 - SOGGETTO AGGREGATORE: PREFETTURE/UTG
 - Prefetture a copertura del fabbisogno di: Forze dell'Ordine, Autorità di ordine pubblico, pubblica sicurezza (2 a);
 - Autorità di soccorso pubblico e difesa civile (VV.FF.) (2 b);
 - Polizia Penitenziaria (2 f);

- ENTI LOCALI E SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
 - SOGGETTO AGGREGATORE: REGIONE ABRUZZO – SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE
 - Volontariato di Protezione Civile direttamente attivato dalla Regione (2 d);
 - SOGGETTO AGGREGATORE: COMUNI
 - Comuni (per il personale impegnato in sede e nel COC) e Polizie municipali (2 c);
 - Volontariato Comunale impiegato nell'emergenza (2 e);
 - Strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani e pazienti fragili (RSA private) (1 c);
 - Farmacie convenzionate pubbliche e private (3 a);
 - Attività relative al settore funebre, cimiteriale e di cremazione (3 b);
 - Società pubbliche/private che erogano servizi essenziali (3 d);
 - Parafarmacie (3 e);
 - Attività commerciali, produttive agroalimentari ed altre attività di cui agli Allegati 1, 2, 3 del DPCM del 10/04/2020 (3 f).

ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 30.04.2020, N. 50

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 50 del 30 aprile 2020

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera consistente le esigenze di mobilità della popolazione;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel distanziamento sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in essere;

CONSIDERATO CHE, in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale (tosatura, lavaggio, ecc.) e stante l'impossibilità di svolgere dette operazioni all'interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere problemi di carattere sanitario (es. eccessi di pelo, dermatiti, presenza di parassiti) e ritenuto pertanto tali attività giusta tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 1 lettera f) del citato DPCM 10 aprile 2020 che vieta lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività motoria consentite oltre che la circoscrizione delle aree nell'ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute;

RITENUTO che le attività all'aria aperta quali passeggiata a piedi, passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo i corsi d'acqua e i laghi, pesca ricreativa in mare, siano connotate dai requisiti di non determinare conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RILEVATO CHE con il DPCM 10 aprile 2020 il codice Ateco 01 è stato ricompreso tra quelli autorizzati di cui all'allegato 3 dello stesso DPCM e che il suddetto codice Ateco ricomprende, al proprio interno, svariate attività, ivi compresi gli allevamenti di animali, la floricoltura e le relative attività di supporto; nel contesto che precede si connotano i presupposti per assentire ulteriori attività che, seppur non ricomprese nel codice Ateco 01, contribuiscono a garantire i risultati disciplinati dal DPCM;

RITENUTO CHE possa essere assentito ai proprietari residenti in regione Abruzzo di cavalli e cani provvedere al loro allevamento e addestramento in ragione del fatto che tali attività vengono esperite all'aperto e nel pieno rispetto del distanziamento sociale; tali attività, in ragione del fatto che possono essere esercitate esclusivamente in maneggi o in aree autorizzate, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 10 aprile 2020, potranno essere esperite fuori dai comuni di residenza, ma comunque all'interno della regione Abruzzo, purché espletate singolarmente e al massimo una volta al giorno con rientro alla propria abitazione;

VISTA l'Ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020, come interpretata dalla n. 37 del 15 aprile 2020, con la quale il Presidente della Regione autorizza le attività di manutenzione di aree pubbliche e private, compresi orti, vigneti, ortofrutticole in genere, dettate da esigenze di sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali;

CONSIDERATO che, anche il taglio del bosco è in molti casi svolto a livello amatoriale con destinazione dei prodotti, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;

RITENUTO che, soprattutto in questo periodo dell'anno, lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività forestali può essere giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell'anno di alcune pratiche forestali indifferibili può compromettere la produzione, oltre a poter determinare

ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei terreni forestali;

RITENUTO opportuno prevedere lo spostamento nell'ambito del solo territorio regionale, giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, possa essere consentito solo nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:

- a) garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine;
- b) evitando l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell'esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
- c) lo spostamento è consentito ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti.

VISTA l'Ordinanza n. 46 del 23 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione autorizza fino al 3 maggio 2020, anche nei giorni festivi la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.

CONSIDERATO che alcune attività di ristorazione sono in grado di offrire un servizio di "asporto senza scendere dalla macchina" (servizio Drive) con la seguente modalità: il cliente si avvicina al ristorante con la macchina e in una corsia dedicata, fa l'ordinazione parlando ad un citofono, resta in attesa senza scendere dalla macchina, quando è il suo turno paga attraverso il finestrino e ritira il sacchetto.

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. che è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale – toelettatura – ritiro animale", garantendo il distanziamento sociale;
2. che è consentito svolgere all'interno del comune di residenza o abituale domicilio, o di comune limitrofo, passeggiate a cavallo all'aria aperta esercitate individualmente;
3. che è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all'aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del proprio comune di residenza;
4. che è consentito lo spostamento all'interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d'acqua e i laghi della regione Abruzzo e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
 - a. svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
 - b. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
 - c. nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

5. che le attività di cui ai precedenti punti 2. e 4. possono essere svolte dalle ore 6.00 alle ore 20.00 nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;
6. che è consentito l'allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all'interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
7. che è consentito all'interno del territorio della regione Abruzzo l'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
8. che le disposizioni di cui alla lett. b) del punto 1. dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 "Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali", così come interpretate al punto 7. dell'OPGR n. 37 del 15.04.2020, si applicano anche agli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, in quanto attività normalmente svolte nella stagionalità in atto e dunque "urgenti" per il periodo temporale di riferimento e dettate da esigenze di sostentamento familiare, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:
 - a. garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine;
 - b. evitando l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell'esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
 - c. lo spostamento è consentito all'interno del comune di residenza o di comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
 - d. il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;
9. che è consentito l'asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
10. che è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle "secondo case";
11. che sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore;
12. che gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;
13. che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;
14. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al **17 maggio 2020**, salvo nuovo provvedimento;

15. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Direttrice del Dipartimento
Agricoltura

Elena Sico
(firmato digitalmente)

Il Vicepresidente e Assessore regionale
all'Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e
riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente

Emanuele Imprudente
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale
Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

ORDINANZA 30.04.2020, N. 51

“Emergenza epidemiologica da Covid- 19” Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo e revoca della ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.



N. Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 51 in data 30 aprile 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”

ORDINANZA SUI TIROCINI EXTRACURRICOLARI ATTIVATI NELLA REGIONE ABRUZZO E REVOCA DELLA ORDINANZA N. 31 DEL 9 APRILE 2020 PER I COMUNI DI PESCARA, MONTESILVANO E SPOLTORE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTE le “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili):

VISTI i provvedimenti nazionali e regionali con i quali è stata data attuazione a tutte le necessarie misure per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria in atto;

VISTA, in particolare, l’Ordinanza n. 5 in data 11 marzo 2020, del Presidente della Giunta regionale sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo;

VISTO il **D.P.C.M.** 26 aprile 2020 contenente le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”;



Il Presidente della Regione

RIBADITO che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ", bensì come una "misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO, altresì, che sussiste il divieto di utilizzo ed impiego di tirocinanti in ruoli necessari dell'organizzazione aziendale o in sostituzione di lavoratori assenti, sospesi o licenziati;

RITENUTO che, pertanto, la misura formativa di tirocinio non rientra tra alcune delle motivazioni per le quali sono consentiti gli spostamenti, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lettera a), e precisamente "**spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute**";

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera k), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel quale si stabilisce che "sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi";

DATO ATTO che nei "Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19", richiamati ed allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020, si stabilisce che "sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work";

RITENUTO che se la formazione in presenza è comunque sospesa per i lavoratori dipendenti, tanto più non può essere consentita per i tirocinanti, se non in modalità a distanza;

VISTA la nota, del 30 aprile prot. n. 128175/20, dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che "chiedono la conclusione della vigenza sul territorio di quanto previsto nell'O.P.G.R. n. 31 del 9 aprile u.s. e non più compatibile con il quadro socio-sanitario, mediante apposito provvedimento di revoca, uniformando la situazione appunto del nostro territorio a quella dell'intera regione."

DATO ATTO che le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;



Il Presidente della Regione

DATO ATTO che la Regione si riserva di valutare la materia dei tirocini extracurricolari al termine dell'efficacia del predetto D.P.C.M. 26 aprile 2020, alla luce dei nuovi provvedimenti nazionali che saranno emanati;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di ordinanza resa dal Dirigente del Servizio Lavoro.

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.

ORDINA

ART. 1

1. I tirocini di cui alle *“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, **che prevedono la presenza in azienda del tirocinante seguitano ad essere sospesi fino alla data del 17 maggio 2020**, fatte salve diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali per tirocini extracurricolari afferenti a particolari profili e qualificazioni professionali.

ART. 2

1. In alternativa a quanto previsto all’art. 1, laddove il soggetto ospitante seguiti la propria attività aziendale, anche in modalità *“smart working”*, è consentito svolgere l’attività formativa di tirocinio in modalità a distanza, con una gestione dei progetti formativi leggera ed adattiva (*“smart training”*), sia per i tirocini già avviati, che pertanto potranno proseguire con tale modalità, sia per quelli nuovi da avviare dal giorno successivo alla data della presente ordinanza, nel rispetto delle *“Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”*, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, **ad esclusione dei tirocini attivati a valere sul Programma “Garanzia Giovani”, che rimangono momentaneamente sospesi.**
2. L’attivazione del tirocinio in *“smart training”* è consentita laddove l’attività formativa individuale risulti essere effettivamente realizzabile a distanza e la stessa sia coerente con il Progetto Formativo Individuale e funzionale all’elaborazione di un Project Work. Il tirocinante dovrà disporre di tutte le necessarie strumentazioni informatiche e connessioni, eventualmente anche messe a disposizione dal soggetto ospitante. Deve essere, poi, garantito, da remoto, il costante affiancamento al tirocinante da parte del tutor aziendale. In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come *addendum* al piano formativo individuale.
3. Nell’ambito dell’attività di *“smart training”* ci si atterrà, laddove applicabile, anche alla normativa sullo *“smart working”* ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell’art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..



Il Presidente della Regione

4. E' demandata al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, d'intesa con il dirigente del Servizio Lavoro, l'emanazione di circolari/note esplicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

ART. 3

1. I soggetti promotori, di cui all'art. 6 delle "Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo", approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l'attivazione di tirocini extracurricolari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvederanno ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni.
2. La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con essa.

Art. 4

E' revocata dal primo maggio 2020 l'Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 del Presidente della Regione Abruzzo.

La trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Servizio Lavoro
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

Il Direttore Dipartimento Lavoro – Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro
Firmato Digitalmente

L'Assessore al Lavoro
Piero Fioretti
Firmato Digitalmente

Il Presidente
Marco Marsilio
Firmato Digitalmente

ORDINANZA 30.04.2020, N. 52

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 52 del 30 aprile 2020

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera consistente le esigenze di mobilità della popolazione;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le richieste di chiarimenti pervenute da associazioni di categoria e privati ai competenti servizi regionali, circa l'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 42 del 20 aprile 2020;

PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel distanziamento sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in essere;

PRESO ATTO dell'art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite oltre che la circoscrizione delle aree nell'ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute;

RITENUTO che le attività sportive all'aria aperte siano preferibili in quanto connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio; se eseguite al coperto devono essere assicurate tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RILEVATO CHE con il DPCM 10 aprile 2020 il codice Ateco 01 è stato ricompreso tra quelli autorizzati di cui all'allegato 3 dello stesso DPCM e che il suddetto codice Ateco ricomprende, al proprio interno, svariate attività, ivi compresi la floricoltura e le relative attività di supporto; nel contesto che precede si connotano i presupposti per assentire ulteriori attività che, seppur non ricomprese nel codice Ateco 01, contribuiscono a garantire i risultati disciplinati dal DPCM;

RITENUTO opportuno prevedere lo spostamento individuale, nell'ambito del solo territorio regionale, per poter svolgere l'attività sportiva in forma esclusivamente individuale e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con i dispositivi di protezione individuale;

VISTA la richiesta del Comune di Ortona in data 28 aprile 2020 acquisita al prot. RA/127175 del 29 aprile, nella quale si chiede la deroga alla Ordinanza n. 37/2020 del Presidente della Regione Abruzzo per il giorno della festa Patronale di San Tommaso Apostolo del 4 maggio;

VISTA la richiesta del Comune di Bellante in data 28 aprile 2020 prot. n. 4209, nella quale si chiede la deroga alla Ordinanza n. 37/2020 del Presidente della Regione Abruzzo per il giorno 2 maggio in occasione della festività del Santo Patrono di Bellante;

VISTA l'Ordinanza n. 49 del 26 aprile 2020 punti 7,8 e 9 con la quale, in particolare, si autorizza lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per attività di manutenzione;

VISTA la nota prot. 128401 del 30.04.2020 di Aero Club L'Aquila, per estendere le suddette autorizzazioni anche ai velivoli di proprietà di ASD, Aeroclub, scuole di volo e privati;

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

1. che sono consentiti all'interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, **allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale**, per le seguenti **attività sportive**: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l'arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l'arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l'addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;
4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all'aria aperta e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;
5. che nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (festa della mamma) è consentita l'apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;
6. che è consentito lo spostamento all'interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli, così come indicato ai punti 7,8 e 9 della Ordinanza n. 49 del 26.04.2020, alle ASD, Aeroclub, scuole di volo e privati;
7. che il punto 3 dell'Ordinanza n. 50 è valido fino al 3 maggio 2020;
8. che nell'ordinanza n. 50 nella lettera b. la parola 'imbarcazione' è sostituita con 'unità da diporto';
9. che le disposizioni dei punti 2 e 3 dell'Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s'intendono chiarite nel modo seguente:
 - a) per sanificazione s'intende esclusivamente l'attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;
 - b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell'impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le

necessità di ripeterla ai fini dell'ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell'impianto, anche per tramite di professionisti o aziende;

c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell'impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.

d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell'impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;

e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell'impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.

10. che il giorno 2 maggio 2020 nel Comune di Bellante (TE) e il giorno 4 maggio 2020 nel Comune di Ortona (CH) possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
11. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ad eccezione dei punti **1. 2. 3. 4.** per i quali la decorrenza è fissata al **4 maggio 2020**, ed ha validità fino al **17 maggio 2020**, salvo nuovo provvedimento;
12. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Servizio SPORT

Giancarlo Zappacosta
(firmato digitalmente)

L'Assessore regionale con delega allo SPORT

Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale
Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

ORDINANZA 03.05.2020, N. 53

“Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*Al Presidente della Regione***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****n. 53 del 03 maggio 2020****DIPARTIMENTO SANITA' (DPF)**

Oggetto: “Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Servizio Contratti erogatori privati – DPF06

L'Estensore
Dr.ssa Rosaria Di Giuseppe
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Vacante

Al Direttore REGIONALE

data:

Prot. n. /20/DPF

Il Direttore del Dipartimento Sanità**Dr. Claudio D'Amario**

(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **2020**

Prot.n. RA/ 129459 /20

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **2020**

Prot.n. RA/ 129459 /20



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* convertito con modificazioni in Legge n. 13/20 del 5 marzo 2020, GU n. 61 del 9 marzo 2020;

RICHIAMATE l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* e l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.639 del 25 febbraio 2020 che definisce le procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;



Il Presidente della Regione

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

VISTI il DPCM dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che ha impartito nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*

VISTE le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE, nello specifico,



Il Presidente della Regione

- la Circolare del Ministero della salute 0009774 – 20/03/2020 – DGPRE –P “Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito i sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS – CoV-2”;
- la Circolare del Ministero della Salute 0007865-25/0372020 - DGPROGS – MDS – P “ Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID – 19 “ che nel prevedere, tra l’altro, la necessità di aggiornare e uniformare il percorso organizzativo dei servizi territoriali anche con iniziative di carattere straordinario ed urgente, riconosce ai Distretti “l’opportunità di istituire un riferimento/ centrale che coadiuvi i MMG, PLS, MCA per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio”;
- la Circolare del Ministero della Salute 0011715 – 03/04/2020 DGPRE “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio” che, seguendo le raccomandazioni pubblicate a livello internazionale dalla Commissione Europea (EUComm) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha individuato le priorità per l’esecuzione dei test diagnostici per SARS – CoV – 2 per assicurare un uso ottimale delle risorse ed alleviare il più possibile la pressione sui Laboratori designati dalle Regioni/Province Autonome;

VISTA le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell’8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell’11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20.03.2020;
- n. 12 del 22.03.2020;
- n. 16 del 26.03.2020;
- n. 23 del 03.04.2020;
- n. 24 del 03.04.2020;
- n. 25 del 07.04.2020;
- n. 28 del 08.04.2020;
- n. 29 del 08.04.2020;
- n. 30 del 08.04.2020;
- n. 32 del 10.04.2020;
- n. 39 del 18.04.2020;
- n. 43 del 20.04.2020
- n. 44 del 20.04.2020
- n. 45 del 22.04.2020



Il Presidente della Regione

RICHIAMATA, nello specifico, l'OPGR n. 11 del 20 marzo 2020, che, dando attuazione al richiamato art 8 del DL n. 14/2020, ha istituito le USCA definendone, nel quadro della vigente normativa nazionale, le competenze, le sedi, il funzionamento, le modalità di conferimento degli incarichi, le dotazioni oltre che la formazione, l'impegno orario, il trattamento economico e la copertura assicurativa dei medici incaricati USCA;

RITNUTO necessario, in relazione allo scenario assistenziale venutosi a delineare a seguito dell'evoluzione della pandemia da COVID – 19, ricondurre a sistema l'attuale offerta di assistenza territoriale per la gestione della patologia da SARS – COV – 2 secondo una logica di superamento della prospettiva tipicamente specialistica e ospedale-centrica,

PRESO ATTO, in questo senso, del documento tecnico "*Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19*", allegato alla presente Ordinanza quale parte costitutiva ed integrante (All. n. 1) con il quale il Referente Sanitario per le Emergenze, avvalendosi del supporto tecnico del Dipartimento Sanità, ha delineato un modello organizzativo sinergico e combinato ottimizzando gli elementi costitutivi dei Distretti, delle Cure Primarie e della Medicina Generale;

RILEVATO, più specificatamente, che le "*Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19*", vincolanti tutte le componenti della medicina territoriale, di base e specialistica,:

- prevedono l'istituzione, in ciascuna Azienda Sanitaria Locale regionale, di una Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale, di seguito UCAT, per lo svolgimento delle attività ivi analiticamente descritte ed inerenti il coordinamento generale dell'assistenza territoriale assicurata dal SIEPS, dai MMG, PLS, CA e dalle USCA oltre che l'implementazione dei sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità di accesso, di responsabilizzazione e di definizione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti;
- definiscono le misure per la presa in carico e per il monitoraggio dei paziente COVID – 19 da parte dei MMG/PLS;
- delineano le priorità dell'offerta delle cure domiciliari in emergenza COVID- 19 - garantendo la continuità assistenziale ai pazienti cronici, fragili o dimessi dagli ospedali - e le procedure organizzative per la relativa erogazione;
- implementano e puntualizzano la disciplina di cui all'Ordinanza n. 11/2020;
- definiscono i percorsi riabilitativi necessari nella fase post acuta dell'infezione COVID – 19;
- stabiliscono i criteri di priorità nell'esecuzione dei test diagnostici molecolari in aderenza alle raccomandazioni dall'OMS e dalla EUCOMM oltre che nel rispetto delle richiamate circolari ministeriali n. 11715 e 9774 del 2020;
- delineano i criteri di utilizzo dei DPI in linea con le indicazioni recate dal rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020;
- definiscono l'attività formativa che ogni ASL dovrà assicurare agli operatori sanitari impegnati nei diversi setting assistenziali anche in conformità alle raccomandazioni del rapporto ISS Covid – 19 n. 11/2020;
- prevedono e disciplinano le modalità per il ricorso alla consulenza medico-specialistica da parte dei MMG/PLS/CA e da parte dei Medici USCA;
- riportano, negli allegati 1,2,3, i seguenti moduli: *Richiesta SARS – CoV – 2 test* (allegato 1), *Modulo per attivazione USCA* (Allegato 2), *USCA – Scheda di valutazione domiciliare – paziente Covid 19* (Allegato 3);



Il Presidente della Regione

RIBADITA la centralità, nell'attuale sistema socio-sanitario, del ruolo dei MMG, dei PLS e dei MCA prioritari e fondamentali punti di riferimento per i cittadini anche nell'emergenza Covid;

CONSIDERATO che l'art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 23, nel prevedere disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, al comma 5, riconosce alle Regioni la possibilità di “ impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto;

DEMANDATO a successivo provvedimento la definizione della programmazione da produrre a seguito della suddetta assegnazione ministeriale;

PRECISATO che ai sensi di legge le disposizioni recate dalla presente Ordinanza sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di prendere atto e di approvare il Documento tecnico “*Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19*”, (All. n. 1)
2. di assicurare, fino a nuovo e diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte disposizioni e le misure previste nelle “*Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19*”, (All. n. 1) attenendosi strettamente ai Codici prioritari ivi identificati;
3. di procedere, in questo senso, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'istituzione, in ciascuna ASL della Regione Abruzzo, dell'Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale (UCAT) comunicandone, nello stesso termine, le generalità del Responsabile al Referente Sanitario per le Emergenze ed al Dipartimento Sanità;
4. di demandare a successivo provvedimento la definizione della programmazione da produrre a seguito dell'assegnazione ministeriale di cui all'art. 38 comma 5 del DL n. 23/2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente

Segue Allegato



Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19





Sommario

PREMESSA	2
CAMPO DI APPLICAZIONE	2
CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ	4
UNITA' DI COORDINAMENTO DI ASSISTENZA TERRITORIALE	4
MEDICI DI MEDICINA GENERALE / PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	6
MEDICI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	8
MEDICI UNITÀ SPECIALI di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (USCA)	9
VISITA MEDICA	10
TRATTAMENTO RIABILITATIVO	10
TEST MOLECOLARE	11
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	12
ATTIVITA' FORMATIVA	13
MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI E OSPEDALIERI	13
Allegato 1	14
Allegato 2	16
Allegato 3	17



PREMESSA

L'evoluzione della diffusione della pandemia da Covid-19 impone, allo stato attuale, una maggiore e più approfondita riflessione sulle strategie da utilizzare.

È necessario modificare l'attuale paradigma assistenziale, centrato su una prospettiva specialistica e ospedale-centrica, su un "approccio territoriale" nella gestione della patologia da SARS-Cov-2, individuando i criteri di una presa in carico domiciliare/territoriale, ottimizzando gli elementi costitutivi dei Distretti della Cure Primarie e della Medicina Generale.

L'isolamento fiduciario di casi COVID-19 e dei contatti, è una misura di salute pubblica fondamentale che viene effettuata per evitare l'insorgenza di ulteriori casi dovuti a trasmissione del virus SARS-COV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

E' fondamentale, anche nell'approccio territoriale alla patologia da SARS-Cov-2, considerare sempre un approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento di tutte le figure specialistiche che di volta in volta si rendano necessarie.


CAMPO DI APPLICAZIONE

Le procedure contenute nel presente documento si applicano a tutte le componenti della medicina territoriale, di base e specialistica, che devono interagire come un "corpo unico":

- MMG, PLS e CA
- USCA
- Medici SUMAI
- Servizio Aziendale ADI
- SIESP
- Servizio Consultoriale
- Servizio 118

In conformità con le linee di indirizzo dei servizi territoriali, definite dalla circolare del Ministero della Salute n.7865 del 25 marzo 2020, che pone in capo ai distretti l'opportunità di istituire un riferimento centrale che coadiuvi i MMG, PLS, CA, il modello organizzativo della Regione Abruzzo prevede, per il periodo di durata dell'emergenza nazionale, l'istituzione di una Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale, di seguito denominata UCAT, con lo scopo di:

1. individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio;
2. aggiornare tempestivamente sull'evoluzione del quadro clinico del paziente domiciliato;
3. interagire con gli ospedali COVID ed in particolare con i dipartimenti medici dei Presidi (Medicine, Malattie Infettive, Pneumologia ecc..).



L'UCAT si avvale di personale debitamente formato e opera sotto la responsabilità di un dirigente medico dell'azienda sanitaria, con attività nei servizi territoriali e una adeguata esperienza nella loro organizzazione, indicato dalla Direzione Generale.

La Asl, entro sette giorni dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare il nominativo del Responsabile UCAT al Referente Sanitario per le Emergenze e al Dipartimento Sanità.



CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I soggetti posti in isolamento domiciliare che devono essere monitorati sul territorio sono:

Paziente asintomatico con contatto stretto di caso indice

Contatto paucisintomatico con tampone Positivo/Negativo

Paziente positivo asintomatico/paucisintomatico

Paziente positivo sintomatico

Paziente dimesso dall'ospedale clinicamente guarito, ancora SARS Cov2 positivo.

UNITA' DI COORDINAMENTO DI ASSISTENZA TERRITORIALE

L'UCAT dovrà essere istituita in ciascuna Azienda, entro 7 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Ad essa spetta, nel contrasto all'emergenza COVID-19, il coordinamento generale dell'assistenza territoriale assicurata dal SIESP, dai MMG, PLS, CA e dalle USCA e l'implementazione dei sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità d'accesso, di responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti.

In particolare l'UCAT svolge le seguenti funzioni:

1. Attività di collegamento con il SIESP e con gli operatori di sanità pubblica;
2. Supporto ai MMG, PLS e CA per la risoluzione di eventuali problematiche gestionali che coinvolgono le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o quarantena obbligatoria;
3. Interazione con il sistema territoriale del 118;
4. Monitoraggio delle attività delle USCA territorialmente competenti, finalizzato alla elaborazione di report settimanali;
5. Punto di raccolta delle informazioni da parte dei MMG, PLS, CA e USCA;
6. Monitoraggio dell'attività del numero unico aziendale o altro sistema di accesso informativo da parte dell'utenza ai servizi della Azienda Sanitaria;
7. Attività di facilitazione del rapporto tra MMG/PLS/CA e medici USCA con gli specialisti ambulatoriali convenzionati;
8. Consulenza e proposta in merito a protocolli operativi aziendali e eventuali soluzioni tecnologiche di teleassistenza;
9. Rapporto con l'Unità di Crisi Aziendale con compiti di monitoraggio e consulenza.



L'UCAT dovrà prevedere almeno le seguenti figure professionali, che ciascuna Azienda individuerà nell'ambito dei Dirigenti Medici/Responsabili del territorio con competenze/attitudini a svolgere i compiti e le funzioni sopraesposte:

1. Coordinatore dell'UCAT: Dirigente Medico
2. Referente delle relazioni con i MMG/PLS/CA e USCA: Dirigente Medico organizzazione servizi sanitari di base
3. Referente SIESP: Dirigente Medico Sanità pubblica
4. Referente servizio Attività Professioni Sanitarie

L'Azienda può avvalersi di Medici di Medicina Generale, in formazione, al fine di supportare l'attività del coordinatore dell'UCAT

Il Coordinatore dovrà:

1. assicurare i rapporti tra le componenti operative del sistema, come sopra indicato, e i Distretti Sanitari di base;
2. assicurare i rapporti con la Direzione Generale e l'Unità di Crisi Aziendale;
3. elaborare il report settimanale sull'attività svolta dalle componenti del sistema, da trasmettere alla Direzione Sanitaria Aziendale e al Dipartimento Sanità;
4. proporre aggiornamenti o correttivi delle procedure adottate alla Direzione Sanitaria e all'Unità di Crisi Aziendale.

Il Referente dei rapporti col SIESP dovrà:

1. trasmettere all'UCAT, con cadenza quotidiana, l'elenco aggiornato delle persone sottoposte a sorveglianza attiva o a isolamento domiciliare obbligatorio;
2. trasmettere all'UCAT, con cadenza quotidiana, l'elenco aggiornato dell'attività relative all'esecuzione dei tamponi;
3. monitorare i soggetti che devono essere sottoposti a tampone di controllo (primo e secondo);
4. verificare l'attività di comunicazione degli esiti dei tamponi diagnostici (positivi e negativi) Sars-Cov-2 ai diretti interessati e alle autorità competenti;
5. Trasmettere, all'UCAT, con cadenza settimanale, i report dei tempi di comunicazione.

Il Referente dei rapporti con i MMG/ PLS/CA e USCA dovrà:

1. fornire ai MMG/PLS/CA e USCA, l'aggiornamento dell'elenco relativo ai soggetti posti in sorveglianza attiva o a isolamento domiciliare obbligatorio;
2. svolgere una funzione di raccordo con i MMG/PLS/CA e USCA ai fini della risoluzione degli aspetti critici dell'attività assistenziale.



MEDICI DI MEDICINA GENERALE / PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale in merito alle competenze del SIESP, i MMG/PLS collaborano con i medici CA e le USCA per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali. La presa in carico e il monitoraggio del paziente Covid-19 potrà essere assicurata anche a distanza attraverso sistemi di telemedicina.

Il monitoraggio clinico dei soggetti in sorveglianza domiciliare e dei pazienti positivi al Covid-19 avviene quotidianamente attraverso triage telefonico ed è finalizzato a:

1. precoce individuazione dei casi sintomatici, inviando al Dipartimento di Sanità Pubblica le segnalazioni riguardanti l'insorgenza dei sintomi nei propri assistiti e la richiesta, d'intesa con il SIESP, dell'esecuzione del test diagnostico molecolare, utilizzando l'apposito modello (allegato 1);
2. attivazione della USCA competente per territorio, utilizzando il modello attivazione USCA (allegato 2);
3. Triage telefonico fino al termine della quarantena.

Escluso il sospetto di positività, il MMG o il PLS, alla luce dell'attuale contesto assistenziale, valuta la possibilità di gestire il paziente tramite telemonitoraggio.

La presa in carico del paziente avviene sulla base dei singoli bisogni, ed in particolare:

- a) telemonitoraggio anche attraverso sistemi audiovisivi/videochiamata;
- b) assistenza programmata in ADI, qualora lo ritenga necessario;
- c) assistenza infermieristica domiciliare e attività di consulenze specialistiche domiciliari;
- d) esami di controllo ematici e/o strumentali;
- e) prestazioni infermieristiche nel setting domiciliare per i pazienti COVID negativi che seguono la prassi organizzativa ordinaria e sono affidate agli infermieri del team domiciliare, così come le prestazioni specialistiche, sempre per i pazienti COVID negativi, seguono la prassi organizzativa ordinaria, secondo quanto è previsto dalle singole ASL;
- g) attivazione dei servizi sociali, quando necessario.

In caso di soggetto dimesso dal Presidio Ospedaliero:

1. se clinicamente guarito il MMG/PLG prende in carico il paziente attivando il Triage telefonico quotidiano fino al termine della quarantena;
2. richiede al SIESP, a mezzo di posta elettronica, l'esecuzione dei tamponi di controllo;
3. in caso di ricomparsa dei sintomi segnala il caso all'USCA.

I certificati di malattia, ai fini INPS, devono prevedere una delle seguenti diciture:




- quarantena obbligatoria;
- isolamento fiduciario;
- sorveglianza attiva;
- codice V29.0.

Il certificato può essere redatto solo quando l'assistito ha ricevuto specifico provvedimento di messa in isolamento da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL (Circolare INPS n.716/2020), pertanto è lo stesso Dipartimento che procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al Medico di Medicina Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza. Successivamente il certificato di rientro a lavoro sarà redatto dal MMG.

Per quanto concerne la certificazione di infezione da COVID-19, verificatasi a seguito di contagio in ambiente di lavoro o in itinere, la certificazione viene effettuata all'INAIL dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

I MMG/PLS possono prescrivere i farmaci necessari secondo le disposizioni Nazionali e Regionali vigenti. In considerazione dell'assenza di terapia di provata efficacia per il COVID-19, si ritiene indispensabile, per ciascun farmaco utilizzato, che la prescrizione tenga conto del rapporto tra i benefici e i rischi sul singolo paziente secondo le specifiche indicazioni dell'AIFA.





MEDICI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Nel corso della attuale pandemia la regione Abruzzo intende mettere in capo misure che garantiscono ai cittadini, da un lato la prevenzione del rischio infettivo e dall'altro la garanzia di una continuità dell'assistenza ai pazienti cronici, fragili o dimessi dagli ospedali.

Le priorità dell'offerta delle cure domiciliari in emergenza COVID-19 devono:

- a) prevenire l'infezione da COVID-19 per pazienti fragili, anche attraverso attività informativa nei confronti del nucleo familiare, coinvolgendo familiari e i caregiver nei processi assistenziali e relazionali;
- b) gestire i pazienti nel setting domiciliare, al fine di garantire la stabilità clinica e assistenziale, controllare i sintomi e prevenire forme di aggravamento della condizione clinica;
- c) garantire la rapida presa in carico da parte della rete locale di Cure Domiciliari supportando la dimissione dalle strutture sanitarie o sociosanitarie verso il territorio;
- d) formare e informare il personale sanitario e socio-sanitario delle Cure Domiciliari, non specificamente operante nella rete assistenziale COVID;
- e) integrare le attività di Case Management già previste per la presa in carico del malato cronico.

Le procedure organizzative caratterizzanti le cure domiciliari in emergenza COVID-19 devono prevedere:

- 1) il colloquio di Presa In Carico (PIC) che può avvenire per via telefonica;
- 2) la eventuale sospensione temporanea, ove ritenuto necessario, dell'obbligo del PAI (comunque gli obiettivi vanno riportati nel diario);
- 3) un accesso medico minimo domiciliare ogni 10 giorni;
- 4) la estensione della pronta disponibilità medico-infermieristica;
- 5) monitoraggio telefonico quotidiano nei giorni in cui non avviene l'accesso domiciliare dell'equipe USCA - Cure Domiciliari. Tutti i colloqui telefonici devono essere tracciati nella documentazione clinica;
- 6) la garanzia per i pazienti della tipologia paziente COVID complesso, cronico e fragile, dell'accesso ai farmaci con obbligo di piano terapeutico (PT) a carico SSR, secondo la normativa vigente e la fornitura diretta di presidi e degli ausili necessari;
- 7) lo specialista di riferimento della Struttura dimettente che ha richiesto la PIC garantisce al medico dell'USCA l'attività consulenziale, anche telefonica, per la durata della presa in carico;
- 8) qualora emergano bisogni di Cure Palliative nei pazienti assistiti nella tipologia paziente COVID complesso cronico e fragile, l'eventuale passaggio alla modalità assistenziale avviene con valutazione congiunta da parte del medico delle Cure Palliative e dello specialista di riferimento per la patologia prevalente.



MEDICI UNITÀ SPECIALI di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (USCA)

Le ASL dovranno dotarsi per ogni sede USCA di un indirizzo e-mail dedicato.

Ogni sede USCA deve essere dotata di collegamento telefonico (cellulare aziendale) con numero noto ai MMG, PLS e CA del territorio di competenza, con possibilità di comunicare con il servizio di Pronto Soccorso, 118, servizio di Prevenzione e Igiene, Malattie Infettive e altri.

Ogni USCA è attiva dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sette giorni su sette e, per ogni turno, saranno presenti un Medico, attinto dalle graduatorie della Continuità Assistenziale, secondo le modalità indicate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11/2020 e un Infermiere.

Ogni sede deve essere dotata di autovettura aziendale (sanificata da una ditta specializzata, giornalmente e comunque al termine di ogni turno), di un P.C., dispositivi di protezione individuale. saturimetro, sfigmomanometro, termometro frontale, fonendoscopio e di quanto altro previsto dalla normativa vigente

I medici USCA possono prescrivere i farmaci necessari secondo le disposizioni Nazionali e Regionali vigenti.

I MMG/PLS e CA inviano alla casella di posta dedicata dell'USCA e dell'UCAT il modulo di attivazione (allegato 2) dell'USCA, competente per territorio, secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato A dell'ordinanza n. 11 del 20 Marzo 2020 del presidente della Giunta Regionale.

Le ASL devono prevedere, a cura dei responsabili della sicurezza:

- gli spazi e le modalità di vestizione e svestizione degli operatori al fine di evitare contaminazioni;
- le modalità e i tempi dei processi di sanificazione.

Il paziente rimane sempre in carico al MMG/PLS.

Alla USCA devono essere segnalati i seguenti pazienti:

Paziente positivo con sintomi respiratori lievi ma con età > 70 anni e/o presenza di comorbilità o rischio di aumentata mortalità (febbre > 37,5 °C; tosse da lieve a moderata o incremento progressivo della tosse)
--

Pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero o dimessi con patologia COVID19 diagnosticata e con sintomatologia come da punto 3
--

Paziente con Sintomi respiratori anche modesti ma febbre che perdura oltre 4° gg o presenza di dispnea con positività COVID 19
--



VISITA MEDICA

Il medico USCA, una volta ricevuta la richiesta da parte del MMG/PLS, dovrà prima di effettuare l'intervento, contattare telefonicamente il paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare l'intervento.

Il Medico USCA, dopo ogni visita, deve inviare al MMG/PLS e all'UCAT il modulo (allegato 3), debitamente compilato.

I parametri da rilevare in corso della visita sono:

- temperatura corporea;
- FR e SATO2 al saturimetro, in aria ambiente a riposo e, se possibile, walking test;
- FC e PA;
- Informazioni sulla diuresi.

Il medico USCA, in base ai parametri e al quadro clinico evidenziato, alla presenza di segnali di allarme (RED FLAGS) e al punteggio del NEWS2 score dispone, previa consultazione con il MMG/PLS, il monitoraggio clinico e la permanenza al domicilio con supporto terapeutico o il ricovero ospedaliero.

TRATTAMENTO RIABILITATIVO

La riabilitazione respiratoria nella fase post-acuta, promuove la ripresa delle abilità funzionali presenti, riattiva le potenzialità residue e favorisce l'autonomia nella vita quotidiana; il protrarsi dell'allettamento determina quadri di deficit muscolari e diventa quindi cruciale il ruolo della riabilitazione con percorsi differenziati multidisciplinari e interprofessionali, incentrati sulle caratteristiche individuali di ogni singolo utente.

Il MMG/PLS invia richiesta di presa in carico riabilitativa, al SIESP e all'UCAT, per tutti quei soggetti che possono beneficiare dell'auto-trattamento tramite contatti telefonici volti al controllo delle attività, anche attraverso video-tutorial, per addestramento alla corretta riabilitazione respiratoria e motoria.

Per i soggetti con maggiore complessità riabilitativa, che dovessero avere necessità di trattamento specifico individuale e non possono beneficiare di teleassistenza, il MMG/PLS invia richiesta, al SIESP e all'UCAT, di intervento da parte del medico specialista Fisiatra che redige il PRI e lo trasmette, per via telematica all' UVM per l'autorizzazione e la successiva presa in carico domiciliare (ADI o strutture accreditate).



TEST MOLECOLARE

La Circolare n. 11715 del 03/04/2020, Ministero della Salute, fornisce indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità per la loro esecuzione per SARS CoV 2.

La diagnosi molecolare, per casi di infezione da SARS-CoV-2, deve essere eseguita presso il laboratorio di riferimento regionale e i laboratori aggiuntivi individuati dalla regione.

I criteri di priorità raccomandati dall'OMS e dalla EUCOMM sono di seguito riportati:

- pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave (SARI);
- tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza;
- operatori sanitari esposti a maggior rischio (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori);
- operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia;
- operatori, anche asintomatici, delle RSA e altre strutture residenziali per anziani;
- persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con comorbidità quali malattie polmonari, tumori, malattie cerebrovascolari, insufficienza cardiaca, patologie renali, patologie epatiche, ipertensione, diabete e immunosoppressione con segni di malattia acuta respiratoria, ivi incluse le persone vulnerabili che risiedono in residenze per anziani;
- primi individui sintomatici all'interno di comunità chiuse;

L'esecuzione del test diagnostico va riservata, prioritariamente, ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici e ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, focalizzando l'identificazione dei contatti a rischio nelle 48 ore precedenti all'inizio della sintomatologia del caso positivo o clinicamente sospetto così come indicato nella circolare n. 9774 del 20/03/2020.

Il Gruppo Tecnico di lavoro specificamente istituito, ha definito i criteri da adottare nella determinazione delle priorità, in particolare sono stati attribuiti i codici di priorità di seguito riportati:

-  **Codice nero:** Soggetti deceduti per sospetto Covid 19;
-  **Codice blu:** Soggetti che stazionano in pronto soccorso con sintomatologia sospetta per Covid 19, ovvero soggetti che necessitano di ricovero ospedaliero per altre patologie: il tampone deve essere effettuato con metodica molecolare rapida;
-  **Codice rosso:** Pazienti Covid 19 ricoverati dimissibili, soggetti che devono sottoporsi a interventi chirurgici urgenti, soggetti ospiti in strutture residenziali e semiresidenziali e case di riposo in arrivo o trasferimento, soggetti ospiti in Case di Cura Circondariali in arrivo o in



trasferimento dalle stesse, residenti nelle zone rosse secondo specifici protocolli, personale sanitario sintomatico;

- **Codice Giallo:** soggetti da sottoporre a tampone di controllo, soggetti appartenenti a gruppi professionalmente esposti (operatori sanitari, forze dell'ordine, ecc) o pazienti ricoverati in strutture (pubbliche e private) di lungodegenza, case di riposo, case di accoglienza, detenuti, soggetti che devono sottoporsi a interventi chirurgici programmati, IVG, consulenza mediche o specialistiche, soggetti da sottoporre a indagine endoscopia;
- **Codice Verde:** Soggetti senza sintomatologia sospetta per Covid 19, soggetti in isolamento domiciliare.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell'operatore sanitario solo se inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario come descritto più avanti. Il Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020, definisce i criteri di utilizzo dei DPI in base al rischio di esposizione:

- **tipo di trasmissione** (da droplets e da contatto);
- **tipo di paziente:** i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
- **tipo di contatto assistenziale** - Il rischio aumenta quando:
 - il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti);
 - il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in ospedale sia in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19);
 - si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo),

L'Istituto Superiore di Sanità, nel rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020, individua i DPI e i dispositivi raccomandati per la prevenzione del contagio da SARSCoV-2, con una declinazione puntuale dei medesimi, in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta. In considerazione della rapida mutazione dei dati epidemiologici, si raccomanda la consultazione dei siti OMS, ECDC, ISS e US Center for Disease Control and Prevention.



ATTIVITA' FORMATIVA

La Asl assicura il coinvolgimento, attraverso corsi specifici, degli operatori sanitari impegnati nei diversi setting assistenziali, nei processi decisionali e formativi affinché siano opportunamente aggiornati e formati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19.

In particolare l'Azienda dovrà garantire al personale:

1. l'acquisizione delle competenze professionali e comportamentali relativamente alle procedure di vestizione e svestizione;
2. smaltimento dei rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291);
3. disinfezione delle superfici con ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia con detergente neutro;
4. adozione sistematica e rigorosa delle precauzioni standard per Droplets;
5. il potenziamento delle abilità professionali nell'effettuazione dei Tamponi Oro/NasoFaringeo per la diagnosi di COVID 19, in conformità con le raccomandazioni del Rapporto ISS Covid-19, n. 11/2020.

MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI E OSPEDALIERI

Nel corso dell'attività assistenziale sia i MMG/PLS/CA, sia i Medici USCA potranno avvalersi della consulenza telefonica di medici specialisti, sia ospedalieri sia convenzionati.

Presso l'UCAT è depositato un elenco degli specialisti resisi disponibili con numeri di telefono e orari di ricezione.

Sarà cura dell'operatore dell'UCAT mettere in contatto il MMG/PLS/CA o Medico USCA col Medico Specialista della branca richiesta.

I medici specialisti convenzionati possono prescrivere i farmaci necessari secondo le disposizioni Nazionali e Regionali vigenti.



Allegato 1

MODULO RICHIESTA SARS-COV-2 TEST		
DATI DEL MEDICO RICHIEDENTE		
Cognome	Nome	
Ruolo (MMG, PLS, MCA, SIESP, etc.)	Indirizzo	
Telefono	email	
<i>la compilazione incompleta e/o inesatta preclude l'avvio della procedura</i>		
MOTIVAZIONE RICHIESTA SARS-COV-2 TEST		
<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO E DIAGNOSI		
<input type="checkbox"/> 1° CONTROLLO (post-quarantena)	Data test "Accertamento e Diagnosi"	
<input type="checkbox"/> 2° CONTROLLO (post-quarantena)	Data test "1° Controllo (post-quarantena)"	
<i>la compilazione incompleta e/o inesatta preclude l'avvio della procedura</i>		
DATI DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE A SARS-COV-2 TEST		
Cognome	Nome	
Luogo e data di nascita		
Codice fiscale	Residenza/Domicilio	
Comune	Pr. (.....)	
Numero di cellulare per comunicazione referto SARS-CoV-2 test		
Nominativo eventuali conviventi		
<i>la compilazione incompleta e/o inesatta preclude l'avvio della procedura</i>		
VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE A SARS-COV-2 TEST		
ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI (viventi o deceduti)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No
Nominativo caso accertato.....		
ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI O AD ALTO RISCHIO (CASI PROBABILI)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No
Nominativo caso sospetto o probabile		
CONTATTI CON PERSONE RIENTRATE DA PAESI O LOCALITÀ A RISCHIO:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No
CONTATTI CON CONVIVENTI DI CASI SOSPETTI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No
PERSONA A RISCHIO DI SVILUPPARE FORMA SEVERA DELLA MALATTIA E FRAGILI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No



INDIVIDUO SINTOMATICO ALL'INTERNO DI COMUNITÀ	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No		
Denominazione della Comunità				
VALUTAZIONE CLINICA DELLA PERSONA DA SOTTOPORRE A SARS-COV-2 TEST				
<input type="checkbox"/> SINTOMATICO	Data comparsa sintomi: __/__/__			
Temperatura Corporea: °C				
<input type="checkbox"/> malessere generale	<input type="checkbox"/> dolori muscolari	<input type="checkbox"/> anoressia	<input type="checkbox"/> cefalea	<input type="checkbox"/> congiuntivite
<input type="checkbox"/> rinorrea	<input type="checkbox"/> dis/anosmia	<input type="checkbox"/> dis/ageusia	<input type="checkbox"/> faringodinia	<input type="checkbox"/> tosse
<input type="checkbox"/> dispnea	<input type="checkbox"/> vomito	<input type="checkbox"/> diarrea	<input type="checkbox"/> altro	
<input type="checkbox"/> ASINTOMATICO	<input type="checkbox"/> DECEDUTO	<input type="checkbox"/> OPERATORE SANITARIO presso _____		
<input type="checkbox"/> CLINICAMENTE GUARITO	Data risoluzione quadro clinico __/__/__			

LUOGO E DATA

FIRMA

.....



Allegato 2

MODULO PER ATTIVAZIONE USCA UNITÀ SPECIALE di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI _____
--

Medico: (nome e cognome) _____ Ruolo: (MMG, PLS) _____ Luogo: (città, indirizzo) _____ Telefono: _____ Indirizzo e mail: _____ Data di compilazione: __/__/____
--

DATI PAZIENTE
Nome e Cognome: _____
Luogo di nascita _____ data di nascita: __/__/____
Residenza: (via, n. civico, comune, CAP) _____
Telefono: (fisso e/o mobile) _____
Classificazione: 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> (v. tabella 1)
Numero conviventi: _____
Tampone Positivo eseguito il: __/__/____
Patologie concomitanti: _____
Terapia in atto: _____

MMG/PLS
(Dott. Nome e cognome)



Allegato 3

USCA – SCHEDA DI VALUTAZIONE DOMICILIARE – PAZIENTE COVID 19

Data di compilazione: ___/___/___ Dr. _____ Sede _____

Ora della visita domiciliare: _____ luogo della visita _____

DATI PAZIENTE

Nome e Cognome: _____

Luogo di nascita _____ data di nascita: ___/___/___

Residenza: (via, n. civico, comune, CAP) _____

TEL _____

MMG _____ DS _____

Contatto stretto positivo SI No Numero Conviventi _____Sintomi compatibili ___ dal ___ Classificazione 3 4 5 (vedi tabella 1)


Tampone positivo ___ eseguito in data ___/___/___ conferma il tampone in data ___/___/___

Patologie concomitanti _____

MANIFESTAZIONI CUTANEE CONCOMITANTI

SINTOMI LAMENTATI	
Tosse	
Anoressia	
Astenia	
Espettorazione produttiva	
Faringodinia	
Dispnea	
Mialgie-artralgia	
Cefalea	
Brivido	
Rinorrea	
Nausea e Vomito	
Diarrea	
Emottisi	
Congiuntivite	
Anosmia/Ageusia	

Localizzazione



- Capillizio
- Volto/collo
- Arti superiori
- Palmo/piante
- Unghie
- Tronco/glutei
- Pieghe
- Genitali
- Arti inferiori

**PARAMETRI RILEVATI**

Temperatura corporea _____ Frequenza cardiaca _____ P.A. _____

Frequenza respiratoria _____ SpO2 a riposo _____ SpO2 dopo movimento _____

ESAME OBIETTIVO

Obiettività toracica _____

Obiettività cardiologica _____

Obiettività addominale _____

Stato di coscienza (AVPU) _____ (v. tabella 2)

PUNTEGGIO NEWS2 SCORE _____ (v. tabella 3)**Attivare servizio di emergenza se NEWS2 score ≥ 6** **RED FLAGS → ATTIVARE IL SERVIZIO DI EMERGENZA/URGENZA SE:**

- Dispnea
- Alterazione dello stato di coscienza
- Sincope o PAS <100mmHg non altrimenti spiegabile
- Test del cammino (6 min) positivo = SpO2 $\leq 94\%$ in aa o $\leq 90\%$ in aria in pz con BPCO
- Dolore toracico correlato agli atti respiratori
- Compromissione della capacità di idratarsi e alimentarsi
- Tachipnea
- Ortopnea
- Cardiopalmo persistente
- Cianosi
- Emottisi

Medico U.S.C.A.
(Dott. Nome e cognome)



Tabella 1 - Stratificazione dei pazienti.

1	Paziente positivo asintomatico	MMG/PLS
2	Paziente positivo con sintomi respiratori lievi (febbre > 37,5 °C; tosse e sintomi da raffreddamento, senza dispnea)	MMG/PLS
3	Paziente positivo con sintomi respiratori lievi ma con età > 70 anni e/o presenza di comorbidità o rischio di aumentata mortalità (febbre > 37,5 °C; tosse da lieve a moderata o incremento progressivo della tosse)	USCA
4	Pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero o dimessi con patologia COVID19 diagnosticata e con sintomatologia come da punto 3	USCA
5	Paziente con Sintomi respiratori anche modesti ma febbre che perdura oltre 4° gg o presenza di dispnea con positività COVID 19	USCA
6	Pazienti con sintomatologia similinfluenzale riconducibile a COVID19 ma non ancora sottoposti a tampone	USCA
7	Pazienti cronici e fragili con rischio di vita se contagiati	ADI

Tabella 2 – AVPS

A.V.P.U. scale	
A: Alert	- sveglio
V: Verbal	- risponde se chiamato
P: Pain	- risponde al dolore
U: Unresponsive	- non risponde

Tabella 3 – NEW2 score

PARAMETRI FISILOGICI	3	2	1	0	1	2	3
Frequenza del respiro	≤8		9 - 11	12 - 20		21 - 24	≥25
Saturazione d'ossigeno	≤91	92 - 93	94 - 95	≥96			
Ossigeno supplementare		SI		No			
Temperatura corporea	≤35,0		35,1 - 36,0	36,1 - 38,0	38,1 - 39,0	≥39,1	
Pressione sistolica	≤90	91 - 100	101 - 110	111 - 219			≥220
Frequenza cardiaca	≤40		41 - 50	51 - 90	91 - 110	111 - 130	≥131
Stato di coscienza				Vigile			Richiamo verbale, dolore provocato, coma

ORDINANZA 03.05.2020, N. 54

Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 54 del 3 maggio 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: **03 maggio 2020**

Prot. **N.4259/20/DPF010**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **03 maggio 2020**

Prot **N.4259/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **3 maggio 2020**

Prot. **N.4258/20**



Al Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;



Il Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza



Al Presidente della Regione

epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

SENTITO il Referente Sanitario Regionale per le maxiemergenze ed acquisito il parere favorevole;

RICHIAMATO il DPCM del 26.04.2020;

VISTI gli artt. 4 e 5 del DPCM del 26.04.2020: "Disposizioni in materia di ingresso in Italia" e "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia" ed in particolare dell'art. 4, comma 3, che prevede che: "le persone, che fanno ingresso in Italia..., anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lett. b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria e per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

VISTO l'art. 4, comma 5 del predetto DPCM del 26.04.2020 che dispone quanto segue: "*...le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria e per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.*";

VISTO l'art. 4, comma 8, che dispone che: "*l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate*";

VISTO l'art. 5, comma 1, che dispone che: "*In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aerea, marittima, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato:...*"

VISTO l'art. 5, comma 4, che dispone che: "*Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale*".

VISTO l'art. 5, comma 6, lett. a), che dispone che: "*allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima*".



Al Presidente della Regione

VISTO che lo stesso DPCM del 26.04.2020 all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone altresì che: *"è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*.

PRESO atto del probabile ingresso nella Regione Abruzzo di un considerevole numero di persone provenienti da altre Regioni Italiane a far data dal 4 maggio 2020, in quanto è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, e sono già documentabili le numerose prenotazioni di viaggi tramite trasporto pubblico e sono altresì noti i probabili ingressi in Abruzzo tramite mezzo proprio;

CONSIDERATI gli enormi sacrifici che l'organizzazione sanitaria regionale e la popolazione abruzzese hanno dovuto sostenere nei mesi di marzo ed aprile a causa della pandemia di COVID19, nonché i soddisfacenti risultati attualmente raggiunti che è necessario mantenere nel tempo;

CONSIDERATA la probabilità che tra quanti giungano da regioni ad elevata circolazione del Virus SARS-CoV2 vi possa essere una percentuale di portatori asintomatici del virus ancora senza clearance virale dopo le sei settimane di lock-down;

CONSIDERATA la possibilità che la circolazione dei soggetti portatori asintomatici possa comportare una rapida ripresa della diffusione del virus SARS-CoV2 nella nostra Regione ed una conseguente alta probabilità del riaccendersi di focolai epidemici nel territorio regionale, nel caso in cui gli ingressi di cittadini di altre Regioni Italiane ad alta diffusione di contagio non vengano appositamente regolamentati alla stregua di quelli dei cittadini provenienti dall'estero;

CONSIDERATO che, a fronte di multipli studi e di dettagliate disposizioni di settore per la ripresa in sicurezza della fase due, nei prossimi giorni si configurino multiple situazioni di possibile esposizione di massa a portatori asintomatici residenti, eventualmente persistenti nella condizione dopo le sei settimane di lock-down stabilite per disposizione governativa sino alla data odierna, nell'ambito di circostanze come i mercati rionali o zonali all'aperto, autorizzati dalla vigente normativa senza l'obbligo esplicito dell'uso di mascherina, anche laddove non vi sia la possibilità di verificare il sistematico rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra tutti gli acquirenti e gli avventori;

CONSIDERATO ancora che la percentuale dei portatori asintomatici è destinata a diminuire progressivamente nelle prossime due settimane, e che l'uso della mascherina chirurgica e dei guanti ed il mantenimento obbligato di un adeguato distanziamento interpersonale anche nella fase di iniziale ripresa delle attività (fase 2a) è destinato a favorire in sicurezza la eventuale circolazione di portatori asintomatici di SARS-CoV2 senza rischi di precoce ripresa della trasmissione interpersonale;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-con decorrenza immediata:

1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo> ovvero al numero verde regionale **800 595 459** per l'opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell'area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di



Al Presidente della Regione

Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;

2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:
 - a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
 - b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;
4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:
 - a) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
 - b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
 - i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
 - ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
 - iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
 - iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;
 - v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
 - vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;



Il Presidente della Regione

- viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.
6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
- a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
 - b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
 - c) l'applicazione delle previsioni di cui al punto 4, lettera b), punti i e vi.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.


Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

3 maggio 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it